

N. R.G. 1799/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sez. Seconda

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Andrea Gibelli | Presidente Rel. |
| 2) Dott. Giorgio Bertola | Giudice |
| 3) Dott. Francesca Arrigoni | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per reclamo ex art. 630 comma terzo c.p.c. iscritto al n. 2994/17 R.G. promosso da

ANDREA

Avv. in proprio
RECLAMANTE

contro

ARGELIDE

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

per il reclamante:

Piaccia all'On.le Tribunale di Mantova, Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o privare di giuridici effetti il provvedimento datato 19/6/2020 con il quale il Giudice Dott. Mauro p. Bernardi, affidatario della esecuzione immobiliare n. 285/2019 RG, ha dichiarato



l'inefficacia del pignoramento, la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione

IN FATTO E IN DIRITTO

Con reclamo “*ex art. 630, 178, 4 e 5^a comma cpc*” in data 1/7/2020, Andrea, avvocato,
ha esposto:

- 1) di aver depositato, in data 28/12/19, istanza di vendita dei beni pignorati nella procedura esecutiva immobiliare n. 285/2019 RGE di questo Tribunale in danno di Argelide;
- 2) di avere richiesto, in data 24/2/2020, proroga per la produzione della documentazione ipocatastale relativa alle unità immobiliari pignorate ex art. 567 c.p.c.;
- 3) che, in accoglimento di tale istanza, era stato fissato il termine del 15/6/2020;
- 4) di avere contattato, in data 30/5/2020, il professionista incaricato, notaio Loredana Bocchini, sollecitando l'invio della documentazione;
- 5) di avere ricevuto dal predetto professionista rassicurazioni “*che il termine doveva intendersi prorogato dai provvedimenti normativi adottati dal governo per l'emergenza Coronavirus, tenuto conto che la Conservatoria di Castiglione delle Stiviere è stata chiusa al pubblico dal 9.3.2020 ed ancora a quella data non era riaperta*”;
- 6) che, in data 19/6/2020, gli era stato notificato, a mezzo pec, il provvedimento col quale il Giudice dell'Esecuzione, stante la mancata produzione della certificazione ipocatastale, aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la estinzione della procedura con ordine al Conservatore di cancellare la trascrizione del pignoramento;
- 7) che, notiziato di ciò il professionista incaricato, quest'ultimo aveva trasmesso attestazione con cui confermava quanto già comunicato in precedenza e di cui sopra, aggiungendo che la Conservatoria era riaperta al pubblico solo dal 15/6/2020 e per un solo giorno a settimana, previo appuntamento, con conseguente difficoltà ad ottemperare in tempi brevi;
- 8) che, con la proroga concessa dal G.E., era stato concesso un termine di ben 111 giorni che, in tempo ordinario, sarebbe stato sufficiente per la produzione della documentazione;
- 9) che tale lungo termine era stato sospeso per legge dal 9/3/2020 e fino al 15/6/2020 e che, quindi, il notaio incaricato non aveva potuto oggettivamente effettuare le visure necessarie “*per imprevista ed imprevedibile chiusura dell'ufficio pubblico per l'emergenza sanitaria nota e ancora manifesta sul territorio nazionale*”;
- 10) che quanto sopra legittimava la richiesta di revoca e/o di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva, nonché della disposta cancellazione della trascrizione.

Ciò premesso il reclamante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piacca all'On.le Tribunale di Mantova, Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis, revocare, annullare e/o privare di giuridici effetti il provvedimento datato 19/6/2020 con il quale il Giudice Dott. Mauro p. Bernardi, affidatario della esecuzione immobiliare n. 285/2019 RG, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, la estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione”.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Va dichiarata la contumacia di Argelide non costituitasi benchè ritualmente citata.



Va anzitutto rilevato che è errata l'affermazione, contenuta nel reclamo, secondo cui la sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica in atto avrebbe operato "per legge" dal 9/3/2020 al 15/6/2020.

Invero, come è noto, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del DL 17/3/2020 n. 18 conv. in legge n. 27/2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del DL n. 23/2020 conv. in legge n. 40 2020.

Per tale periodo è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Il termine per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. è certamente assoggettato alle disposizioni di cui al citato art. 83, comma 2 del DL n. 18/2020.

L'art. 83 citato però, sebbene disponga la sospensione del decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento, per la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione e per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, poi prorogato all'11 maggio, non impedisce, comunque e in astratto, il compimento di detti atti in tale periodo.

Se, come non si dubita, nel caso di specie il deposito della documentazione era in concreto impossibile per effetto della chiusura al pubblico della Conservatoria dei RR. II., era onere dell'odierno reclamante, stante la non concedibilità di ulteriore proroga impedita dall'art. 567 c.p.c., fare istanza al G.E. di rimessione in termine ex art. 153 c.p.c..

E' decisivo il fatto che nel caso di specie il termine è stato indicato a data fissa (15/6/2020) dal Giudice per una data successiva alla scadenza.

Come è stato osservato, in tal caso, il periodo di sospensione non ha la capacità di incidere, salvo ovviamente il potere discrezionale del Giudice di prorogare ex art. 154 c.p.c., se non ancora scaduti, i termini che ha concesso, ovvero, nel caso in cui la proroga non sia consentita ex art. 547 c.p.c., come nel caso di specie, potendo il termine in questione essere prorogato una sola volta e avendo l'odierno ricorrente già usufruito della proroga, rimettere in termini l'interessato che ne faccia richiesta ex art. 153 c.p.c., sussistendone i presupposti.

Come pure è stato osservato, diversamente da quanto accade per i termini che sono l'effetto di un calcolo, se il termine è indicato a data fissa, non si deve aggiungere al giorno di scadenza un numero di giorni corrispondente a quelli che sono stati interessati dalla sospensione atteso che il termine indicato a data fissa dal Giudice non è vincolato ad una durata indicata dalla legge né ad una durata che risulta dall'incontro della volontà delle parti, le quali, pertanto, non possono vantare alcun diritto alla conservazione del termine per la durata che avrebbe dovuto avere al netto del periodo di sospensione.

Il reclamo pertanto non può trovare accoglimento e va rigettato.

Nulla per le spese stante la contumacia di Argelide.

P.Q.M

Il Tribunale ogni contrari istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta il reclamo;



2) Nulla per le spese.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 24/9/2020.

Il Presidente Est.
Dott. Andrea Gibelli

